

COMUNE AGNA
Provincia di Padova

Verbale n.15 del 22/02/2022

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
ISTITUZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 ANNO 2022 UN
CAPITOLO DENOMINATO “FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI”

Il Revisore Unico del Comune di Agna

ESAMINATA:

- La bozza di delibera di Giunta Comunale in merito alla presa d'atto delle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 del Comune di Agna che per l'anno 2021, alla data del 31.01.2022, per quanto riguarda i dati dell'ente, dello stock debito commerciale 2021 per € 48.414,25, dell'importo documenti ricevuti nel 2021 pari a € 1.008.039,62, dello stock debito commerciale 2020 pari a € 53.098,64, del ritardo annuale dei Pagamenti (22 gg), degli stanziamenti totali Macr. 103 (acquisto di beni e servizi) pari a € 736.310,37, dell'ammontare fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali pari a € 14.726,21, e per quanto riguarda i dati PCC-ARERA, lo stock debito commerciale 2021 pari a € 48.414,25 e del ritardo annuale dei pagamenti (24);

VISTO

- il parere sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

RICHIAMATI:

- il comma 2 dell'articolo 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti della L. 145/2018, che prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a) e che interviene sulle modalità di calcolo dell'indicatore relativo al debito residuo;



- le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:
- ✓ art. 1 comma 859: *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*
 - a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
 - b) *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”;*
- ✓ art. 1 comma 861: *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare”;*
- ✓ art. 1 comma 862: *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: (318);*



- a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) *al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."*

✓ art. 1 comma 867: *"A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.";*

RILEVATO CHE

- ai sensi del richiamato articolo 9 del D. L. n. 152/2021 l'indicatore di riduzione del debito pregresso che i Comuni dovranno considerare ai fini dell'accantonamento assumerà il valore "Indicatore di riduzione del debito = Stock 2021 PCC / Stock 2020 PCC" o alternativamente "Indicatore di riduzione del debito = Stock 2021 contabilità comunicato / Stock 2020 contabilità comunicato" e che in entrambi i casi l'indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore di 0,9 e se, al contempo, lo Stock 2021 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

PRENDE ATTO

delle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 del Comune di Agna che per l'anno 2021, alla data del 31.01.2022 del comune di Agna e della volontà da parte della Giunta Comunale di istituire nel Bilancio di Previsione 2022/2024 anno 2022 un capitolo denominato "Fondo Garanzia Debiti Commerciali" per un importo di € 14.726,21;

Lì, 22 febbraio 2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Alberto Piazza

